



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

Indice

PARTE I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO.....	3
TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	3
Art. 3 Composizione e importo.....	3
Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione	4
Art. 5 Determinazione della fascia contributiva.....	4
Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università".....	5
Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università"	5
Art. 8 Studenti a tempo parziale	5
Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "non regolari"	6
Art. 10 Maggiorazioni per ritardo nel versamento delle rate	6
Art. 11 Rimborsi.....	6
TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA.....	6
Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per "no tax area".....	6
Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per "low tax area"	7
Art. 14 Agevolazioni per merito.....	7
Art. 15 Studenti con disabilità	9
Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose	10
Art. 17 Studenti in regime di detenzione	10
Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	10
Art. 19 Borsisti del governo italiano	10
Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU	11
Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare	11
Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico	11
Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.....	12
Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016	12
Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	13
Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.....	13
PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE	14
Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di aree scientifico- tecnologica e umanistico-sociale	14
Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria	14
Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati.....	14
Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali...	15
PARTE IV – NORME FINALI.....	15
Art. 31 Norme finali.....	15
Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento	15

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. 1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia dei contributi corrisposti dagli studenti dei Corsi di Studio ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
- Per Università: l'Università degli Studi di Perugia;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del D.M. 270/2004, nonché i corsi di laurea dei previgenti ordinamenti;
 - per Scuole: le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e le Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale;
 - per Dottorati: i Dottorati di Ricerca;
 - per ISEE "Università": l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - per COA: il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
 - studenti "non regolari": gli studenti con un'anzianità di iscrizione, calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione, superiore alla durata normale del corso frequentato aumentata di uno; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera; per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la maggiorazione viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO

TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Art. 3 Composizione e importo

1. Il sistema di contribuzione è così costituito:
- taxa regionale per il diritto allo studio;
 - imposta di bollo, se dovuta;
 - contributo onnicomprensivo annuale (COA);
 - contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali;
 - maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate.
2. La taxa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, se dovuta, sono corrisposte in importo fisso con la scadenza della prima rata di immatricolazione/iscrizione. Il versamento della prima rata, non è rimborsabile, rappresentando la manifesta volontà dello studente di iscriversi.
3. Il COA è corrisposto con la scadenza delle rate successive alla prima.
4. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca. Ove gli Organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce

interpretative o applicative adottate in materia di contribuzione studentesca dagli Organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi Organi che le hanno emanate, fatte salve eventuali disposizioni relative a normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

5. Gli importi della contribuzione studentesca per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione

1. Le scadenze di pagamento sono riportate nell'allegato 1.

2. La contribuzione annuale dovuta dagli studenti è distribuita nel modo che segue:

- sistema bi-rata: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione e la seconda rata, con scadenza 21 dicembre, comprende l'intero importo del COA ridotto di € 25,00;
- sistema a quattro rate: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione, mentre il COA viene corrisposto secondo i seguenti termini:
 - la scadenza della seconda rata è fissata al 21 dicembre di ogni anno;
 - la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
 - la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

3. Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

4. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa maggiorazione dovuta per il ritardo nel versamento. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Art. 5 Determinazione della fascia contributiva

1. Ai fini dell'inserimento in una fascia contributiva determinata in base all'ISEEU, lo studente che rinnova l'iscrizione, per ogni anno accademico, deve inserire, di norma dal 1° agosto al 20 ottobre, nella propria area riservata web di Ateneo il numero di protocollo dell'ISEE "Università" o in alternativa il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Lo studente che si immatricola può effettuare la procedura in fase di compilazione della domanda di immatricolazione.

2. L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, provvede automaticamente a prelevare dal sistema informativo INPS l'ISEE "Università" risultante dall'ultima dichiarazione presentata.

3. Dopo la scadenza del 20 ottobre, la presentazione tardiva dell'ISEE "Università" è consentita esclusivamente tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea con applicazione di una maggiorazione per il ritardo come stabilito dall'art. 10, comma 1.

4. La maggiorazione per il ritardo nella presentazione dell'ISEE "Università":

- non si applica nei casi di presentazione contestuale all'immatricolazione o iscrizione successive al 20 ottobre;
- si cumula con le maggiorazioni dovute per l'eventuale ritardato versamento delle rate.

5. Dopo il 28 febbraio non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell'ISEE "Università" e lo studente sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.

Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università"

1. L'attestazione dell'ISEE "Università" deve essere:

- valida per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario in favore della studentessa o dello studente iscritta/o all'Università degli studi di Perugia;
- calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- in corso di validità alla data di inserimento o di consegna.

2. Non saranno considerate utili ai fini della riduzione della contribuzione studentesca tipologie di ISEE "Università" diverse da quella prevista dal precedente comma.

3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni imposte dalla normativa in materia, sono consentiti la presentazione o l'aggiornamento dell'ISEE "Università", eventualmente già presentato, con il c.d. ISEE Corrente in corso di validità. L'ISEE Corrente in corso di validità deve essere presentato:

- in fase di immatricolazione/iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 commi 1 e 2;
- nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE "Università" già presentato e a valere per il ricalcolo delle rate successive alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo (lo studente non ha diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute): la presentazione in questo caso è consentita esclusivamente tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.

4. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni dell'ISEE "Università" a norma di legge.

Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università"

1. L'importo della contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università", è definito in funzione del Paese di provenienza e della scelta dello studente di aderire alla contribuzione determinata in misura fissa oppure di optare per la valutazione del "reddito familiare equivalente" basata su indicatori di reddito/patrimonio e composizione del nucleo familiare (ISEE parificato).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano", il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri;
2. studenti apolidi o rifugiati politici, per i quali valgono le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 8 Studenti a tempo parziale

1. La contribuzione studentesca per studenti a tempo parziale è riportata nell'allegato 6.

2. Gli studenti a tempo parziale sono esclusi dagli esoneri di cui agli articoli 14, 21, 22, 23, 24 e 25.

Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "non regolari"

1. Per studenti "non regolari" è prevista una maggiorazione del COA rispetto alla fascia di contribuzione prevista, come determinata in base all'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 10 Maggiorazioni per ritardo nel versamento delle rate

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento delle rate rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00 in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei seguenti casi per i quali la maggiorazione è commisurata come segue:

- presentazione tardiva dell'ISEE "Università":
 - dal 21 ottobre al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 28 febbraio: € 200,00;
- iscrizione tardive ad anni successivi al primo:
 - fino al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 31 maggio: € 200,00.

2. Le scadenze corrispondenti ad un sabato o ad un giorno festivo sono posticipate al primo giorno utile lavorativo.

3. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate relative ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle maggiorazioni per il ritardo negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 Rimborsi

1. Possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato, nel solo caso collegato alla revoca dell'iscrizione al nuovo anno accademico per il conseguimento del titolo entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare dopo il conseguimento del suddetto titolo;
- gli altri contributi erroneamente versati, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare entro 45 giorni dalla data del pagamento.

2. Non possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato a seguito della presentazione di un'attestazione di ISEE "Università" errato;
- il contributo per l'iscrizione ai singoli insegnamenti;
- il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso altro Ateneo;
- il contributo per la valutazione della carriera pregressa;
- il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA

Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per "no tax area"

1. Sono esonerati dal pagamento del COA e sono tenuti al pagamento della sola prima rata di immatricolazione/iscrizione di cui all'allegato 4, gli studenti dei corsi di studio che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) aver presentato un'attestazione ISEE "Università" inferiore o eguale a € 20.000,00;
- b) essere iscritti all'Università degli Studi di Perugia da un numero di anni accademici inferiore

o uguale alla durata normale del tipo di corso di studio frequentato aumentata di uno, indipendentemente da fatti amministrativi (quali trasferimenti di corso o interruzioni di carriera) interni all'Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello ateneo e tipo di corso, vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo;

- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, gli unici requisiti da soddisfare sono quelli di cui lett. a) e b) del precedente comma.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per "low tax area"

1. Gli studenti dei corsi di studio che abbiano presentato un'attestazione ISEE "Università" compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di un COA, determinato dall'allegato 4.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di aver presentato un'attestazione ISEE "Università" compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

4. Per gli studenti che abbiano presentato un'attestazione ISEE "Università" inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui all'art. 12 lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo articolo, il COA, non superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 Euro, è determinato dall'allegato 3.

Art. 14 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-79 (Scienze geofisiche) sono previsti gli incentivi di cui al D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 "Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati", ed in particolare l'art.

4 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato" e l'allegato n. 2, adottato ai sensi del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, in base ai fondi erogati dal MIUR, sono stabiliti con Delibera degli Organi di Ateneo.

2. Sull'importo dell'ultima rata del COA sono previste 300 riduzioni (fino ad un importo massimo di 300,00 Euro) per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza maggiorazione per il ritardo dell'iscrizione ai corsi di studio. A ciascun Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello della stessa Dipartimento. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello; nel punteggio viene calcolata anche la lode. A parità di votazione precede chi ha ISEE "Università" più basso. In caso di parità di punteggio e di valore ISEEU, verrà adottato il criterio dell'età con preferenza del candidato più giovane. L'agevolazione si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Altresì sull'importo dell'ultima rata del COA sono previste 600 riduzioni (fino ad un importo massimo di 300,00 Euro) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. A ciascuna Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interdipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a. siano iscritti a tempo pieno, in corso ed entro il 20 ottobre;
- b. non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto, a qualsiasi titolo, un'abbreviazione di carriera che abbia comportato la riduzione degli anni di corso; non abbiano effettuato un trasferimento da altro ateneo; non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c. abbiano acquisito alla data del 30 novembre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera alla data del 30 novembre, del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,42 * C + 0,42 * M + 0,16 * I$$

dove:

$$C = [(CFU \text{ acquisiti} / CFU \text{ previsti}) - 0.8] / 0.2$$

$$M = (Media \text{ voti ponderata} - 25) / 5$$

$$I = (17 - Fi) / 16, \text{ dove } Fi = \text{fascia ISEE.}$$

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE "Università" più basso. In caso di parità di punteggio e di valore ISEEU, verrà adottato il criterio della media superiore e, in caso di ulteriore parità, il criterio dell'età con preferenza del candidato più giovane. Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito. Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla

Ripartizione Didattica entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono.

Art. 15 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata secondo quanto riportato nell'allegato 5.

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare la percentuale di disabilità riconosciuta ed allegare la certificazione attestante la disabilità tramite la propria area riservata web di Ateneo entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

3. Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

4. L'esonero totale dal COA è previsto anche per gli studenti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

5. L'esenzione dal COA è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della Legge 118/71 secondo quanto previsto dall'art 30 della stessa Legge. Per poter beneficiare dell'esonero gli studenti dovranno consegnare un'autocertificazione attestante la propria condizione (in cui dichiarano la titolarità di pensione di inabilità del genitore ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/71 e l'Ente Previdenziale erogatore). Il termine per la consegna è fissato improrogabilmente alla scadenza prevista per le immatricolazioni o per le iscrizioni agli anni successivi al primo (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione. L'Università effettuerà i controlli sulle autocertificazioni e, in caso di esito negativo, ai richiedenti sarà addebitato il contributo omnicomprensivo annuale. L'autocertificazione deve essere presentata per ogni anno accademico.

6. L'esonero totale dal contributo annuale previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti delle Scuole.

Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 17 Studenti in regime di detenzione

1. Ai sensi del D.R. n. 1790 del 6/11/2017, a partire dall'A.A. 2017/2018, gli studenti in regime di detenzione sono esonerati dal pagamento del COA, a prescindere dal reddito, e dovranno versare solo la prima rata. Gli studenti in regime di detenzione sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali riportati nell'allegato 8, fatte salve le imposte di bollo.

2. Lo studente deve effettuare la richiesta di esonero tramite presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di detenzione presso la Ripartizione Didattica, nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 19 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata.

2. Lo studente deve effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio annuale ADiSU, sono esonerati dal COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.
2. Gli studenti che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio semestrale ADiSU, hanno diritto alla riduzione del 50% del COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.
3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE "Università", come previsto dal precedente art. 5. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione "Università", saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti delle Scuole con esclusione di quelli delle Scuole di area sanitaria.

Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare

1. È prevista una riduzione delle rate successive alla prima se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.
2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di studio è riconosciuta la seguente agevolazione:
 - riduzione del 30% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente con un ISEE "Università" uguale o inferiore a € 40.000,00;
 - riduzione del 15% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente per gli studenti con ISEE "Università" superiore a € 40.000,00 e per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.
3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:
 - gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione on-line;
 - gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, collegarsi alla propria area riservata web di Ateneo e compilare l'apposito modulo on-line, prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico.

Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo del COA del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più

uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'agevolazione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 21.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo del COA del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento del COA del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo del COA del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo del COA del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all'art. 21.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'agevolazione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo del COA.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:

- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata entro il 20 ottobre;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione (per i soli corsi di laurea professionalizzanti di area sanitaria, per i quali il completamento del tirocinio obbligatorio è previsto dalla programmazione didattica a novembre, la data di conseguimento del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione è fissata al 30 novembre);
- conseguimento di tutti i crediti relativi all'anno accademico di cui alla lettera b) con una votazione media ponderata negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.
-

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai

ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per rinuncia o decadenza e per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all' art. 21.

Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di studi è previsto l'esonero dal pagamento delle rate del COA ancora non scadute nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità, tale da compromettere il proseguo degli studi.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della situazione economica del nucleo familiare dello studente (quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione di almeno uno dei componenti del nucleo familiare, la riduzione significativa del fatturato inerente ad attività imprenditoriali o commerciali esercitate da soggetti appartenenti al nucleo familiare). Le circostanze che giustificano la richiesta dell'esonero, dovranno essersi verificate nell'anno solare in corso o in quello precedente la richiesta.

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di disagio, certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite ISEEU e/o ISEEU Corrente e allegando documentazione idonea ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata.

4. Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale stato di bisogno, unitamente alla presentazione dell'ISEEU aggiornato e di idonea documentazione probatoria.

5. L'esonero non può essere concesso se lo studente:

- dichiara un valore di ISEE "Università" superiore ad €. 30.000,00;
- è iscritto da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre quattro anni accademici per i corsi di laurea magistrale biennali, da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre dieci anni accademici per i corsi a ciclo unico quinquennali e da oltre dodici anni accademici per i corsi a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

6. Potranno, altresì, essere valutate, su istanza dell'interessato, situazioni di particolare e documentato disagio economico e sociale, anche se non espressamente previste o rientranti nei commi precedenti, ma ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto anche della carriera universitaria individuale (a titolo esemplificativo soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimenti del Tribunale).

7. Le istanze saranno sottoposte al vaglio dell'apposita Commissione di Ateneo.

Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento del contributo previsto per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento.

PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale

1. Per le Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto di cui all'allegato n. 9 è necessaria, contestualmente all'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione, la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità calcolata secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall'art. 2-sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016.
2. La contribuzione studentesca per studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 è annualmente determinata con apposito provvedimento.
3. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo alle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio annuale ADiSU, sono esonerati dal contributo annuale sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU e dovranno versare solo la prima rata.
4. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo alle Scuole di Specializzazione di aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale fruiscono dell'esonero dal contributo annuale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e dovranno versare solo la prima rata.
5. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento delle rate rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00 in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere.

Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

1. Per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto di cui agli allegati n. 10 e 11 è necessaria, contestualmente all'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione, la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità calcolata secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall'art. 2-sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016.
2. La contribuzione studentesca per studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 è annualmente determinata con apposito provvedimento.
3. Per le Scuole dell'area sanitaria gli importi del contributo annuale previsto per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti negli allegati n. 10 e 11 e non sono soggetti alle agevolazioni per merito/reddito, tranne che per l'esonero dal contributo annuale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento delle rate rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00 in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere.

Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati

1. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, sia beneficiari che non beneficiari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'Università.
2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo.
3. Lo studente che effettui in ritardo il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'eventuale imposta di bollo rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00.

Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali

1. I contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali sono riportati nell'allegato 8.

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 31 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA E CICLI UNICI NON AD ACCESSO PROGRAMMATO	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO	1 agosto - 28 febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I^ RATA	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II^ RATA	21 dicembre
SCADENZA III^ RATA	31 marzo
SCADENZA IV^ RATA	31 maggio
PRESENTAZIONE ISEE "UNIVERSITÀ"	1 agosto - 20 ottobre
PRESENTAZIONE TARDIVA ISEE "UNIVERSITÀ"	21 ottobre - 21 dicembre con maggiorazione di € 70,00
	22 dicembre - 28 febbraio con maggiorazione di € 200,00
IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA	21 ottobre - 21 dicembre con maggiorazione di € 70,00
ISCRIZIONE TARDIVA	22 dicembre - 31 maggio con maggiorazione di € 200,00

ALLEGATO N. 2 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO*

I RATA	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
	Immatricolazione Tassa Regionale € 140,00 Bollo Virtuale € 16,00 Iscrizione anni successivi Tassa Regionale € 140,00	F1	Fino a 10.000,00	90,00	60,00	60,00
F2		Da 10.000,01 a 15.000,00	170,00	120,00	120,00	IMM 566,00 A.S. 550,00
F3		da 15.000,01 a 20.000,00	250,00	180,00	180,00	IMM 766,00 A.S. 750,00
F4		da 20.000,01 a 25.000,00	325,00	230,00	230,00	IMM 941,00 A.S. 925,00
F5		da 25.000,01 a 30.000,00	415,00	310,00	310,00	IMM 1.191,00 A.S. 1.175,00
F6		da 30.000,01 a 35.000,00	450,00	340,00	340,00	IMM 1.286,00 A.S. 1.270,00
F7		da 35.000,01 a 40.000,00	490,00	370,00	370,00	IMM 1.386,00 A.S. 1.370,00
F8		da 40.000,01 a 45.000,00	530,00	400,00	400,00	IMM 1.486,00 A.S. 1.470,00

	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	570,00	430,00	430,00	IMM 1.586,00 A.S. 1.570,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	620,00	460,00	460,00	IMM 1.696,00 A.S. 1.680,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	640,00	475,00	475,00	IMM 1.746,00 A.S. 1.730,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	660,00	490,00	490,00	IMM 1.796,00 A.S. 1.780,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	680,00	505,00	505,00	IMM 1.846,00 A.S. 1.830,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	700,00	525,00	525,00	IMM 1.906,00 A.S. 1.890,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	720,00	540,00	540,00	IMM 1.956,00 A.S. 1.940,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	740,00	555,00	555,00	IMM 2.006,00 A.S. 1.990,00
	F17	oltre 100.000,01	780,00	580,00	580,00	IMM 2.096,00 A.S. 2.080,00

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER STUDENTI "NON REGOLARI"

Fascia Isee All. 2 Anni fc	2° fc (%)	2° fc (€)	3° fc (%)	3° fc (€)	4° fc (%)	4° fc (€)	Oltre 4° fc (%)	Oltre 4° fc (€)
7		€ 200,00		€ 200,00	18,0%	€ 221,40	20,0%	€ 246,00
8		€ 200,00	17,5%	€ 232,75	20,5%	€ 272,65	23,0%	€ 305,90
9	16,0%	€ 228,80	20,0%	€ 286,00	23,0%	€ 328,90	26,0%	€ 371,80
10	18,0%	€ 277,20	22,5%	€ 346,50	25,5%	€ 392,70	29,0%	€ 446,60
11	20,0%	€ 318,00	25,0%	€ 397,50	28,0%	€ 445,20	32,0%	€ 508,80
12	22,0%	€ 360,80	27,5%	€ 451,00	30,5%	€ 500,20	35,0%	€ 574,00
13	24,0%	€ 405,60	30,0%	€ 507,00	33,0%	€ 557,70	38,0%	€ 642,20
14	26,0%	€ 455,00	32,5%	€ 568,75	35,5%	€ 621,25	41,0%	€ 717,50
15	28,0%	€ 504,00	35,0%	€ 630,00	38,0%	€ 684,00	44,0%	€ 792,00
16	30,0%	€ 555,00	37,5%	€ 693,75	40,5%	€ 749,25	47,0%	€ 869,50
17	32,0%	€ 620,80	40,0%	€ 776,00	43,0%	€ 834,20	50,0%	€ 970,00

Per le fasce ISEEU inferiori a € 35.000,00 la maggiorazione è comunque pari al minimo di legge di € 200,00.

La maggiorazione è distribuita nelle percentuali del 40% sulla II rata e del 30 % sulla III e IV rata.

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO PER "NO TAX AREA" E "LOW TAX AREA"

I RATA(fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
	F1 no tax	Fino a 20.000,00				
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F1 no tax	Fino a 20.000,00	0	0	0	IMM 156,00 A.S. 140,00
	F2 low tax	da 20.000,01 a 22.000,00	38,00	30,00	30,00	IMM 254,00 A.S. 238,00
	F3 low tax	da 22.000,01 a 24.000,00	126,00	94,00	94,00	IMM 470,00 A.S. 454,00
	F4 low tax	da 24.000,01 a 26.000,00	218,00	160,00	160,00	IMM 694,00 A.S. 678,00
	F5 low tax	da 26.000,01 a 28.000,00	292,00	218,00	218,00	IMM 884,00 A.S. 868,00
	F6 low tax	da 28.000,01 a 30.000,00	385,00	280,00	280,00	IMM 1.101,00 A.S. 1.085,00

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Portatori di Handicap				
I Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00				Imm. 156,00 A.S. 140,00
Bollo Virtuale 16,00				
TOTALE I Rata:	0,00	0,00	0,00	
Immatricolazione 156,00				
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00				

ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00	F1	Fino a 10.000,00	59,00	44,00	44,00	IMM 303,00 A.S. 287,00
TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	115,00	86,00	86,00	IMM 443,00 A.S. 427,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	171,00	128,00	128,00	IMM 583,00 A.S. 567,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	220,00	164,75	164,75	IMM 705,50 A.S. 689,50
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	290,00	217,25	217,25	IMM 880,50 A.S. 864,50
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	315,00	238,00	238,00	IMM 947,00 A.S. 931,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	345,00	258,00	258,00	IMM 1.017,00 A.S. 1.001,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	373,00	279,00	279,00	IMM 1.087,00 A.S. 1.071,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	400,00	300,50	300,50	IMM 1.157,00 A.S. 1.141,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	432,00	323,00	323,00	IMM 1.234,00 A.S. 1.218,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	445,00	334,00	334,00	IMM 1.269,00 A.S. 1.253,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	460,00	344,00	344,00	IMM 1.304,00 A.S. 1.288,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	473,00	355,00	355,00	IMM 1.339,00 A.S. 1.323,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	491,00	367,00	367,00	IMM 1.381,00 A.S. 1.365,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	504,00	378,00	378,00	IMM 1.416,00 A.S. 1.400,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	519,00	388,00	388,00	IMM 1.451,00 A.S. 1.435,00
	F17	oltre 100.000,01	544,00	407,00	407,00	IMM 1.514,00 A.S. 1.498,00

ALLEGATO N. 7 - IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO PER "NO TAX AREA" E "LOW TAX AREA" PER STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I RATA(fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	F1 no tax	Fino a 20.000,00	0	0	0	IMM 156,00 A.S. 140,00
	F2 low tax	da 20.000,01 a 22.000,00	29,00	20,00	20,00	IMM 225,00 A.S. 209,00
	F3 low tax	da 22.000,01 a 24.000,00	88,00	66,00	66,00	IMM 376,00 A.S. 360,00
	F4 low tax	da 24.000,01 a 26.000,00	152,00	112,00	112,00	IMM 532,00 A.S. 516,00
	F5 low tax	da 26.000,01 a 28.000,00	206,00	152,00	152,00	IMM 666,00 A.S. 650,00
	F6 low tax	da 28.000,01 a 30.000,00	270,00	196,00	196,00	IMM 818,00 A.S. 802,00

ALLEGATO N. 8 - PAGAMENTI DIVERSI

Causale del versamento	Importo
Domanda esame di diploma di specializzazione Dipartimenti Umanistici	€ 30,00
Domanda esame di diploma di specializzazione Dipartimenti Scientifici	€ 60,00
Stampa pergamena di laurea/laurea magistrale/specializzazione (comprensivo di bolli virtuali)	€ 132,00
Spese generali per l'ammissione ai concorsi di accesso ai corsi	€ 20,00 - 60,00 - 100,00
Spese generali per l'ammissione agli esami di stato	€ 100 - 300,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	€ 102,76
Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori	€ 400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	€ 350,00
Ricognizione studi (con disabilità ex art. 15)	€ 100,00
Ricognizione studi studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio	€ 50,00
Passaggio ad altro corso	€ 66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	€ 216,00
Trasferimento da altro Ateneo	€ 66,00
Duplicato libretto iscrizione	€ 50,00
Duplicato di Pergamena	€ 100,00
Duplicato tesserino studente	€ 10,00
Singoli insegnamenti	€ 210,00 +6,00/cfu
Contributo tirocinio abilitante post-laurea Medicina	€ 300,00
Contributo libretto tirocinio abilitante post-laurea Medicina	€ 30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	€ 30,99

ALLEGATO N. 9 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E UMANISTICO-SOCIALE

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00	S1	Fino a 15.000,00	87,00	87,00	86,00	IMM 416,00 A.S. 400,00
TOTALE I Rata: Immatricolazione 156,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 140,00	S2	da 15.000,01 a 40.000,00	220,00	220,00	220,00	IMM 816,00 A.S. 800,00
	S3	da 40.000,01 a 60.000,00	354,00	353,00	353,00	IMM 1.216,00 A.S.
	S4	da 60.000,01 a 80.000,00	487,00	487,00	486,00	IMM 1.616,00 A.S. 1.600,00
	S5	oltre 80.000,01	620,00	620,00	620,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00

ALLEGATO N. 10 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA – LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		I rata (€)	II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
S1	Fino a 15.000,00	IMM 266,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 250,00 A.S. 250,00	IMM 1.016,00 A.S. 1.000,00
S2	da 15.000,01 a 40.000,00	IMM 391,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 375,00 A.S. 375,00	IMM 1.516,00 A.S. 1.500,00
S3	da 40.000,01 a 60.000,00	IMM 516,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00
S4	da 60.000,01 a 80.000,00	IMM 641,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 625,00 A.S. 625,00	IMM 2.516,00 A.S. 2.500,00
S5	oltre 80.000,01	IMM 766,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 750,00 A.S. 750,00	IMM 3.016,00 A.S. 3.000,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO STUDENTI

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazione

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

Art. 9 Curricula e piani di studio

Art. 10 Esami di profitto

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamento

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 23 Sospensione degli studi

Art. 24 Interruzione degli studi

Art. 25 Decadenza

Art. 26 Rinuncia agli studi

Art. 27 Laureandi

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

Art. 29 Procedimento disciplinare

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nei Regolamenti Didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale biennale;
- A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo (struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri);
- COA, il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
- Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- Credito Formativo Universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- Curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- Immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio per la prima volta;
- Iscrizione, l'iscrizione ad un corso di studio ad anni successivi al primo;
- Ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- Piano di studio, l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
- Piano di studio individuale, piano di studio comprensivo di eventuali attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari non inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma comunque presenti nell'ordinamento didattico della relativa coorte;
- Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
- Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
- Titolo di Studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.

3. La contribuzione studentesca è disciplinata da apposito Regolamento.

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

1. L'immatricolazione ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Perugia avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. Per i corsi di studio ad accesso

programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 21 dicembre di ogni anno, previo pagamento di una maggiorazione di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di immatricolazione anticipati.

4. I requisiti per l'immatricolazione ai Corsi di Studio sono stabiliti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

5. L'immatricolazione ad un corso di studio si effettua per via telematica, salvo esplicithe deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.

6. La procedura di immatricolazione risulta completata con la compilazione della domanda on line e con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

1. Possono pre-immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico gli studenti laureandi dei corsi di laurea triennale dell'Ateneo di Perugia e, previo nulla osta dell'Ateneo di provenienza, di altri Atenei che abbiano regolarmente superato tutte le valutazioni di profitto degli insegnamenti afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti e affini/integrative presenti nel proprio piano di studio e siano in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione richiesta, a condizione che sostengano la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre.

3. Detti studenti sono ammessi a frequentare e a sostenere, come singoli insegnamenti, gli esami erogati nel primo semestre del primo anno del corso di laurea magistrale fino ad un massimo di 30 CFU. A detti studenti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 49 del Regolamento generale d'Ateneo. In caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini previsti, lo studente eventualmente eletto decade con effetto immediato.

4. Nel caso in cui lo studente pre-immatricolato sotto condizione concluda il corso di laurea triennale entro i termini regolamentari, o eventualmente previsti da apposito bando di ammissione al corso di laurea magistrale, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale viene perfezionata con il pagamento dell'importo della contribuzione dovuta per il nuovo anno accademico. Decorso inutilmente tale termine senza che abbia conseguito il titolo di laurea triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dalla pre-immatricolazione alla laurea magistrale con la permanenza dei CFU conseguiti nella carriera relativa ai singoli insegnamenti.

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

1. I termini e le modalità di immatricolazione alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai Master variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o specifici regolamenti.

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione senza soluzione di continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, con il solo pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici

precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile. Il mancato pagamento della prima rata del COA non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento del COA, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello studente per l'anno accademico di iscrizione.

3. Per giustificati motivi, l'iscrizione può essere rinnovata anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di una maggiorazione stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Sono esonerati dal pagamento della maggiorazione per l'iscrizione successiva al 20 ottobre, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano acquisito almeno l'80% dei CFU previsti dal loro piano di studio, esclusi i CFU relativi alla prova finale;
- oppure debbano sostenere solo 2 annualità/esami se sono studenti del vecchio ordinamento.

4. E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti. Lo studente non in regola con l'iscrizione e con il pagamento del COA non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto, ovvero l'esame di laurea, o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.

5. Sono iscritti in qualità di non regolari gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del proprio corso di studio.

6. Per la richiesta di attivazione della carriera alias si rimanda al Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias per persone in transizione di genere.

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

1. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo per le Scuole di Specializzazione è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è perfezionato con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Il pagamento delle rate successive alla prima rata ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le maggiorazioni previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area sanitaria. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina anche le condizioni che consentono la frequenza congiunta della scuola di specializzazione di area sanitaria e del corso di dottorato di ricerca.

2. E' consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici secondo le modalità previste con decreto ministeriale. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

Art. 9 Curricula e piani di studio

1. La presentazione dei piani di studio, anche individuali, e la scelta dei "curricula" offerti agli studenti, se non diversamente previsto dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 20 ottobre di ogni anno.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal Regolamento didattico del corso di studio viene verificato dalla struttura didattica competente.

Art. 10 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel Regolamento didattico del corso di studio.

2. Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal Regolamento didattico del corso di studio.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente in materia di corsi di studio e del Regolamento Didattico di Ateneo, deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica, in base alle linee guida dettate dal presente Regolamento.

2. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.

3. Gli studenti che, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, sportivi, artistici o personali, non possano assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, possono presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale". Detti studenti concordando all'atto dell'immatricolazione o all'atto del rinnovo dell'iscrizione ad anni regolari successivi al primo, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso, distribuendo i CFU previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al massimo al doppio della durata normale del corso.

4. Lo studente part-time presenta il piano di studio individuale, valido per due anni, che, approvato dalla relativa struttura didattica competente, dovrà prevedere una quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno pari a n. 30 CFU e non potrà in ogni caso superare n. 60 CFU nel biennio (è ammessa una tolleranza non superiore al 10%). I competenti Consigli di corso di studio, a tal fine, possono definire, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri. Non è consentito allo studente di proporre i piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza e non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi.

5. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

6. La richiesta di iscrizione part-time vincola lo studente per due anni accademici decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione, lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio "a tempo pieno". Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime di studio a tempo parziale supera la soglia di CFU concordata, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

7. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo ed è automaticamente escluso da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso, coloro che sono in possesso di un titolo accademico di pari/superiore livello, possono richiedere l'iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale.

2. L'eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio, alla struttura didattica competente che può disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamento

1. L'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati per l'anno accademico di riferimento nell'ambito dei Corsi di Studio è consentita, sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, per il conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico.

2. L'iscrizione ai singoli insegnamenti prevede il pagamento di un contributo fisso di € 210,00 a cui si aggiunge il versamento di € 6,00 per ogni CFU che si intende sostenere. Il contributo fisso non è dovuto per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia anche nel caso in cui si siano pre-immatricolati ai corsi di laurea magistrale biennale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. I crediti dei singoli insegnamenti devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste al comma 1, al momento dell'immatricolazione/iscrizione, possono richiedere l'attivazione del servizio di tutorato.

3. Il servizio di tutorato non potrà essere erogato per un periodo superiore al doppio degli anni della durata normale del corso a cui lo studente risulta iscritto.

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

1. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR e si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dall'Ateneo.

2. L'ammissione a qualsiasi corso di laurea dell'Ateneo è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR. Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

3. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo bando.

4. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali e dalla normativa vigente.

5. Il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è soggetta a specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, che operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità' stabiliti dagli accordi internazionali.

6. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

1. I cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto (di cui all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia accedono senza limitazioni di contingente e fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. Sono da ritenersi equiparati agli studenti dell'Unione Europea ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e della Santa sede.

3. Gli studenti Unione Europea e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che vogliono immatricolarsi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'ammissione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene alla valutazione dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico e al riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, si rinvia al precedente art. 15 commi 4 e 5.

6. Gli studenti non dell'Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

1. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico prescelto, i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre In alternativa:

- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia.
- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

2. Qualora il titolo finale degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato in alternativa:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti con indicazione degli esami superati (in caso di richiesta di abbreviazione di corso va prodotta la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- il titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario;
- il certificato di corso propedeutico (foundation course).

3. Se previsto dalla normativa del Paese di provenienza, deve essere presentato anche il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica.

4. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico e/o il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici esteri i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre in alternativa:

- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

5. Il certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché, per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo). Gli studi post secondari (esami e crediti) compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato.

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

1. Laddove richiesto i documenti di studio esteri devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità competente per territorio.

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso o nel Regolamento didattico del corso.

2. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, del contributo di passaggio fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e alla regolarizzazione eventuali posizioni debitorie.

3. Il Rettore può autorizzare passaggi oltre i termini stabiliti, non oltre la scadenza finale delle iscrizioni, quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.

4. La struttura didattica competente di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

5. Il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, i trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

2. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione della struttura didattica competente di destinazione che si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico,

all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato. Detti trasferimenti sono altresì subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia della contribuzione dovuta per l'intero anno accademico e del contributo di trasferimento in entrata fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, e, relativamente ai Corsi a numero programmato, al rispetto delle norme definite dalle strutture competenti e alla disponibilità dei posti.

3. I trasferimenti degli stranieri residenti all'estero (richiedenti visto), ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

4. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 22.

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per il nuovo anno accademico, può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento del contributo di congedo in uscita fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione.

2. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento della quota di contribuzione annuale dovuta.

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. I Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in un corso di studio anche di altre Università, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardano discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente in caso di trasferimento dello studente tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono, con istanza debitamente motivata e preventivo nulla osta della struttura didattica competente, chiedere di svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dalla struttura didattica competente in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. La struttura didattica competente definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che

ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 23 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri corsi di studio presso questa o altra Università, anche straniera, o per grave e prolungata infermità, fermo restando che in caso di disattivazione del corso di studio l'Ateneo non garantisce il completamento del percorso formativo. Sulla richiesta di sospensione si esprime la struttura didattica competente che, alla ripresa degli studi, valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione. La richiesta è subordinata alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare o nel caso in cui la condizione di infermità si manifesti nel corso dell'anno accademico. L'istanza di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia rinnovato l'iscrizione è tenuto al versamento delle eventuali rate dell'anno accademico in corso scadute alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui lo studente non abbia rinnovato l'iscrizione, è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione. La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time.

5. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

6. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dall'eventuale documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

7. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento della quota di contribuzione dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 24 Interruzione degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

2. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un contributo di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è

riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono esonerate dal pagamento contribuito per l'anno interrotto.

Art. 25 Decadenza

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 - qualora non rinnovi l'iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica competente e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 26 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente in regola con il versamento della contribuzione dovuta. Il mancato pagamento della contribuzione universitaria non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 27 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con la contribuzione universitaria.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui lo studente rinnovi erroneamente l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza, l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso del COA versato per il nuovo anno accademico.

3. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 6.

4. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea,

- comprensiva dell'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

5. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto è differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Perugia sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo.
2. Le violazioni disciplinari dell'Ateneo comportano a carico dei trasgressori, in caso di accertamento di illecito, l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto commesso che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino;
 - b) sia gravemente lesivo dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie, o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto di frequenza degli esami di profitto, ai verbali di esame o di tirocinio;
 - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
4. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui al comma precedente.
5. Le norme di disciplina si applicano a tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi di Perugia, compresi gli studenti iscritti e registrati all'Ateneo nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Art. 29 Procedimento disciplinare

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata dal Rettore che valuta le proposte di sanzione avanzate dai Consigli di Dipartimento o dal Senato e le convalida, sentito il Consiglio degli Studenti.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente (oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo) - o dove possibile a mezzo pec -, la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell'ufficio competente dell'Ateneo.

3. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
- la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la presentazione al Rettore di eventuali memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolta.

4. Il procedimento disciplinare si conclude di norma entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.

2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento.

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono le seguenti:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
- c) l'esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
- d) la sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. La proposta di adozione di sanzione spetta al Consiglio di Dipartimento, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

4. Nei casi di particolare gravità o quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, la proposta di adozione di sanzione spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate con provvedimento del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti.

6. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

7. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.

8. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutte le Università italiane.

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

2. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto universitario sono integralmente applicate nell'istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici regolamenti in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO N. 11 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		I rata (€)	II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
S1	Fino a 15.000,00	IMM 116,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 100,00 A.S. 100,00	IMM 416,00 A.S. 400,00
S2	da 15.000,01 a 40.000,00	IMM 216,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 200,00 A.S. 200,00	IMM 816,00 A.S. 800,00
S3	da 40.000,01 a 60.000,00	IMM 316,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 300,00 A.S. 300,00	IMM 1.216,00 A.S. 1.200,00
S4	da 60.000,01 a 80.000,00	IMM 416,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 400,00 A.S. 400,00	IMM 1.616,00 A.S. 1.600,00
S5	oltre 80.000,01	IMM 516,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 500,00 A.S. 500,00	IMM 2.016,00 A.S. 2.000,00